



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2008 (22.12)
(OR. en)**

15963/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0083 (COD)**

**CODEC 1599
DRS 64
COMPET 496**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 17-20 novembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Piiia-Noora KAUPPI (EPP/ED - FI), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente undici emendamenti (emendamenti da 1 a 11) alla proposta di direttiva.

II. DISCUSSIONE

Il relatore, Piiia-Noora KAUPPI, ha aperto la discussione, tenutasi il 18 novembre 2008, e:

- ha sottolineato l'importanza della semplificazione per le società europee al fine di creare crescita per l'economia europea;
- ha constatato che l'obiettivo della proposta consiste nel sopprimere gli eventuali requisiti di pubblicazione aggiuntivi previsti dalla legge nazionale che comportano costi aggiuntivi per le società e nel ridurre al minimo gli obblighi di traduzione e certificazione. Al fine di realizzare tale obiettivo occorre introdurre una piattaforma basata sulle tecnologie dell'informazione che contenga le informazioni relative all'iscrizione delle società in formato elettronico;

- ha chiesto l'introduzione di un costo unico che copra tutte le spese dei requisiti di pubblicazione e amministrazione;
- ha affermato che la commissione giuridica ha introdotto un margine di flessibilità per gli Stati membri. Il compromesso approvato all'unanimità in sede di commissione prevede la possibilità per gli Stati membri di continuare la pubblicazione nelle loro gazzette ufficiali;
- ha chiesto un periodo transitorio durante il quale i requisiti di pubblicazione rimarrebbero invariati rispetto agli attuali. Ciò consentirebbe agli Stati membri a bassa penetrazione di Internet di mantenere il vecchio sistema fino a quando non sussistano le condizioni tecniche.

Il Commissario Charlie McCREEVY:

- ha ricordato che il Parlamento ha sollecitato questa proposta a più riprese, da ultimo nella sua risoluzione del 21 maggio 2008. In quell'occasione, il Parlamento ha chiesto una serie di emendamenti alla prima direttiva sul diritto societario, convenendo sul fatto che si dovrebbe facilitare alle società il compito di pubblicare le informazioni statutarie, in particolare mediante il ricorso alle nuove tecnologie;
- ha constatato che la relazione della commissione giuridica ora pregiudica gli obiettivi della proposta della Commissione aggiungendo nuovi oneri amministrativi per le società. L'adozione della direttiva nella forma attualmente proposta dalla commissione giuridica rischierebbe di mettere a repentaglio la credibilità dell'intera iniziativa per la riduzione degli oneri amministrativi;
- ha affermato che il finanziamento dei giornali che attualmente dipendono dai costi delle pubblicazioni relative all'iscrizione delle società dovrebbe essere effettuato in modo diverso. Le società non possono essere obbligate a conformarsi a obblighi di pubblicazione che non forniscono alcun valore aggiunto di rilievo nel contesto tecnologico odierno.

Intervenendo a nome della commissione per i problemi economici e monetari,

Margaritis SCHINAS (EPP/ED - EL):

- ha affermato che non tutti gli Stati membri sono tecnicamente pronti ad abolire l'obbligo di pubblicazione nelle gazzette nazionali, in quanto l'accesso a Internet non è garantito;
- ha sostenuto che ai cittadini non dovrebbe essere negato il diritto di ottenere informazioni importanti e necessarie mediante i mezzi tradizionali, ossia le gazzette nazionali;

- si è detto favorevole alla piattaforma elettronica, che dovrebbe essere obbligatoria ma non esclusiva. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tenere conto della posizione delle commissioni giuridica e per i problemi economici e monetari del PE dal momento che sono emerse maggioranze molto nette e ampie.

Parlando a nome del gruppo politico EPP/ED, Georgios PAPASTAMKOS (EPP/ED – EL):

- ha affermato che la proposta della Commissione non contribuisce a ridurre i costi e gli oneri amministrativi, specialmente per le PMI;
- ha sostenuto che la pubblicazione delle informazioni statutarie dovrebbe essere effettuata parallelamente in formato elettronico e nelle gazzette nazionali. Si è inoltre detto favorevole al "costo unico";
- ha constatato che l'abolizione della pubblicazione nelle gazzette nazionali comporterebbe una notevole perdita di posti di lavoro nel settore della stampa, con conseguenze notevoli sulla trasparenza, sul pluralismo e sulla democrazia in Europa.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PES, Ieke VAN DEN BURG (PES – NL):

- si è detta delusa del fatto che il Consiglio e la Commissione non abbiano negoziato per trovare un compromesso tra le istituzioni;
- ha constatato che le posizioni delle tre istituzioni non sono molto divergenti quanto al contenuto della proposta;
- si è detta favorevole all'idea di un periodo transitorio per dare la possibilità agli Stati membri di predisporre le condizioni tecniche per l'accesso a Internet. I problemi tecnici evidenziati hanno solo carattere temporaneo; si dovrebbe pertanto trovare una soluzione ragionevole e pragmatica.

Il Commissario McCREEVY ha preso nuovamente la parola e ha sostenuto che gli emendamenti votati dalle commissioni, che sono stati accettati dalla plenaria, non possono essere accettati dalla Commissione. Essi pregiudicano l'obiettivo della Commissione di ridurre i costi e l'onere amministrativo specialmente per le PMI. L'unico cambiamento che gli Stati membri dovrebbero apportare a seguito dell'introduzione della direttiva sarebbe quello di rendere obbligatoria la piattaforma elettronica. Non si otterrebbero la riduzione degli attuali costi amministrativi che la Commissione attendeva dalla proposta originaria.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria, svoltasi il giorno successivo, 19 novembre 2008, il Parlamento ha adottato 11 emendamenti (emendamenti da 1 a 11).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Obblighi in materia di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0194),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0171/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0400/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella maggior parte dei casi gli obblighi di pubblicazione comportano costi supplementari per le società senza fornire un effettivo valore aggiunto dato che le informazioni dei suddetti registri sono disponibili on-line. Le iniziative intese a facilitare l'accesso a tali registri in tutta la Comunità riducono ulteriormente la necessità di pubblicare le informazioni in questione in un bollettino nazionale o in altri mezzi stampa.

Emendamento

(5) Nella maggior parte dei casi gli obblighi di pubblicazione comportano costi supplementari per le società senza fornire un effettivo valore aggiunto dato che le informazioni dei suddetti registri sono disponibili on-line. Le iniziative, **come il futuro portale europeo E-Justice**, intese a facilitare l'accesso a tali registri in tutta la Comunità riducono ulteriormente la necessità di pubblicare le informazioni in questione in un bollettino nazionale o in altri mezzi stampa.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri *devono* rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. **Essi**, inoltre, *devono* far sì che **questa pubblicazione e qualsiasi eventuale obbligo aggiuntivo di pubblicazione da loro imposto alle società in questo contesto non comportino costi specifici oltre a quelli che possono essere imposti per l'iscrizione dei dati nel registro.**

Emendamento

(6) Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri *dovrebbero* rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. **Tale piattaforma dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui è imposta la divulgazione oppure consentire l'accesso a tali informazioni dal fascicolo elettronico della società nei registri degli Stati membri. Gli Stati membri**, inoltre, *dovrebbero* far sì che **gli eventuali costi imposti alle società per tale pubblicazione siano inclusi in un costo unico, insieme a quelli eventualmente imposti per l'iscrizione dei dati nel registro. Gli eventuali obblighi di pubblicazione esistenti negli Stati membri non dovrebbero comportare costi specifici aggiuntivi. Ciò dovrebbe comunque lasciare impregiudicata la libertà degli**

Stati membri di trasferire alle società i costi legati all'istituzione e al funzionamento della piattaforma, inclusa la formattazione dei documenti, tramite l'inclusione di tali costi nei costi di registrazione, oppure richiedendo un contributo periodico obbligatorio alle società.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme esistenti di pubblicazione, purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a Internet e delle prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Coerentemente con l'utilizzo di una piattaforma elettronica centrale, dovrebbe essere modificata la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa¹.

¹ *GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE *devono* pertanto essere modificate di conseguenza,

Emendamento

(13) Le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 89/666/CEE *dovrebbero* pertanto essere modificate di conseguenza,

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1

Direttiva 68/51/CEE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che ***l'obbligo di pubblicazione mediante una*** piattaforma elettronica centrale ***e*** qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che ***la*** pubblicazione ***sulla*** piattaforma elettronica centrale ***o*** qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società. ***La presente disposizione non pregiudica la possibilità che gli Stati membri pongano a carico delle società i costi relativi alla piattaforma elettronica centrale.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, **lettere b) e c)**, e all'articolo 3 siano **pubblicati** in una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua ufficiale del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e che la traduzione di detti documenti sia certificata. **Una traduzione si considera certificata se è stata certificata secondo una procedura riconosciuta dalle autorità amministrative o giudiziarie di qualunque altro Stato membro.**

Emendamento

1. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, **lettera b)**, e all'articolo 3 siano **divulgati** in una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua ufficiale del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e che la traduzione di detti documenti sia certificata. **Qualora uno Stato membro richieda la certificazione, la traduzione è certificata da una persona qualificata a tale scopo in qualunque Stato membro.**

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Gli Stati membri accettano l'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), nella lingua in cui è pubblicato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.**

Emendamento

2. **Il paragrafo 1 si applica per analogia all'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'attestato sia stato rilasciato dal registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) nella lingua ufficiale prescritta dallo Stato membro in cui è stata aperta la succursale.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri non impongono, relativamente alla traduzione dei documenti *di cui al paragrafo 1*, alcun obbligo formale diverso da quelli *di cui* ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono, relativamente alla traduzione dei documenti, alcun obbligo formale *aggiuntivo* diverso da quelli *indicati* ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 77/91/CEE

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Modifica della direttiva 77/91/CEE

L'articolo 29, paragrafo 3 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio è sostituito dal seguente:

"3. L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale [...]. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti".

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. ***Gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme nazionali esistenti di pubblicazione purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a Internet e delle prassi nazionali. Gli Stati membri sostengono i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico.*** Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.